

STATUTO

Articolo 1

E' costituita un'Associazione denominata "**CRAL COMUNE DI VERONA ETS**" con sede nel Comune di Verona.

La sede dell'Associazione può essere trasferita in qualsiasi luogo del Comune di Verona, previa delibera dell'organo amministrativo e senza dover modificare il presente statuto.

L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale, europeo ed extra europeo, istituendo sedi proprie in collaborazione con altri organismi senza scopo di lucro che perseguono finalità simili.

Articolo 2 - (Scopo dell'Associazione)

L'Associazione è apolitica, democratica e persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione è iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Nell'ambito della finalità generale, tesa alla valorizzazione degli atteggiamenti attivi dei soci nel tempo libero, delle condizioni di partecipazione e coesione sociale nella prospettiva di un miglioramento della qualità della vita, anche come strumento utile per aiutare le persone in difficoltà motorie, di relazione o inserimento sociale, l'Associazione Cral Comune di Verona ETS (definito di seguito solo CRAL), si propone di promuovere lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo settore;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione perseguirà i propri scopi istituzionali sulla base di iniziative proprie. Potrà, inoltre, collaborare o affiliarsi con altri enti di natura pubblica e/o privata, inclusi tra questi ultimi gruppi informali e/o associativi aventi scopo analogo, affine, o comunque contiguo al proprio.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 3 - Attività di interesse generale del Cral

Per il raggiungimento dei propri scopi, il CRAL realizza le seguenti attività:

- a) promuove e gestisce iniziative ed attività amatoriali di carattere culturale, turistico, ricreativo, motorio/sportivo, formativo e assistenziale. Per raggiungere i suoi fini il Cral, può creare strutture interne o utilizzare quelle esistenti sul territorio della città

nonché quelle della provincia di Verona;

b) rivolge, nella realizzazione dei propri compiti, particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti attivi dei Soci sia sul posto di lavoro che nella gestione dell'attività del tempo libero, determinando così le condizioni per una larga estensione di una grande azione culturale all'interno di un più generale sviluppo e rinnovamento sociale e per una più elevata qualità della vita;

c) organizza e gestisce attività di formazione, conferenze, viaggi e gite culturali, viaggi di studio, ricreativi, motorio/sportivi, soggiorni comunitari e individuali per adulti e minori, ritiri, seminari e corsi residenziali didattici e culturali riservati a soci e familiari, ai soci delle strutture affiliate;

d) gestisce circoli ricreativi, culturali e sportivi;

e) promuove e realizza ricerche, incontri e pubblicazioni ad ogni livello per giovani ed adulti;

f) promuove e cura, direttamente o indirettamente, la progettazione, redazione, edizione e distribuzione di libri, periodici, testi, dispense, supporti materiali multimediali e di editoria paralibraria e di qualsiasi altro strumento editoriale e multimediale nei limiti e nel rispetto della legislazione dell'editoria;

g) promuove ed organizza dibattiti, seminari, convegni, gruppi di lavoro, conferenze e manifestazioni;

h) acquista, prende in affitto o comodato, scuole, circoli di ritrovo, case per ferie o altri immobili idonei per il conseguimento degli scopi sociali;

i) organizza attività motorie, in particolare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, attività culturali e ricreative aperte a tutti i soci e affiliati e finalizzate alla promozione sociale della persona umana;

l) acquisisce, attrezzature tecnologiche da destinarsi ad attività sportive, ricreative, educative, turistiche, culturali, di spettacolo, del tempo libero, atte a favorire il benessere del territorio e della persona;

m) coordina, promuove e sviluppa l'attività di enti, movimenti, organismi ed associazioni nazionali o internazionali aventi come scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio;

n) partecipa ad iniziative dell'Associazionismo culturale, sportivo e del tempo libero e promuove, direttamente o con altri Circoli Aziendali e Territoriali, lo sviluppo del rapporto con tutte le forme d'aggregazione presenti sul territorio;

o) ricerca momenti di confronto con le Istituzioni pubbliche, Enti Culturali o Turistici o Sportivi e con le

Amministrazioni dei Comuni e della Provincia di Verona purché contribuiscano alla messa a disposizione di contributi, servizi, strutture e quant'altro necessario alla realizzazione di iniziative culturali, turistiche e sportive. Il CRAL può realizzare attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti agli scopi medesimi.

Articolo 4 - Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste dall'art. 2 del presente statuto, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, individua le attività diverse che possono essere svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5 - Caratteristiche del Cral

Il Cral è un'Associazione unitaria e autonoma senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è amministrativamente indipendente, è diretta e gestita democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo e gli Organi interni eletti da tutti i Soci.

Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse ed organizzate dal Cral sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva regolamenti interni con cui stabilisce la possibilità anche per i familiari conviventi dei soci ordinari e per i dipendenti di enti pubblici convenzionati, di usufruire di impianti, attrezzature, attività promosse ed organizzate, direttamente o indirettamente dall'associazione.

Il Cral, in considerazione della pluralità dei suoi fini istituzionali e delle sue attività, si articola in almeno 3 (tre) sezioni indicativamente attinenti a:

Sport, Cultura, Turismo, Servizi e Assistenza, Convenzioni e Relazioni Pubbliche.

Il Cral promuove la formazione di gruppi di soci per lo svolgimento di attività all'interno delle sezioni.

Per ogni Sezione sarà nominato un Coordinatore scelto dal Consiglio Direttivo all'interno dei propri membri, con il

compito della formulazione dei programmi di attività e conseguente gestione organizzativa e finanziaria, previa ratifica del Consiglio Direttivo. Ogni Coordinatore è responsabile della gestione della propria Sezione e deve rispondere del proprio operato e di quello dei Gruppi al Consiglio Direttivo, con l'obbligo della presentazione di dettagliato rendiconto delle somme assegnate alla Sezione stessa.

I compiti, i livelli di responsabilità di funzionamento delle Sezioni, dei Gruppi, in cui si articola il Cral, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con appositi Regolamenti interni.

ARTICOLO 6 - I Soci del Cral

Possono essere soci del CRAL tutti i lavoratori Dipendenti ed in quiescenza del Comune di Verona, di Agec, nonché i lavoratori dipendenti ed in quiescenza dei Comuni della Provincia di Verona.

L'associato partecipa concretamente alla vita dell'associazione, contribuisce alla realizzazione degli scopi, traendone quei benefici e quei servizi che tale partecipazione comporta, e osserva il presente statuto.

L'adesione all'associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo e deve essere effettuata solo attraverso il tesseramento Cral.

ARTICOLO 7 - Modalità di iscrizione e di adesione al Cral

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri che delibera sulle domande non accolte, a seguito di apposita convocazione o in occasione della sua successiva convocazione.

Articolo 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci, nel rispetto delle norme del presente statuto e dei regolamenti, hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni ad essi riservate;
- b) a ricevere la tessera di socio;

- c) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- d) ad accedere alle cariche associative.

La qualità di socio non è trasmissibile.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando apposita domanda all'organo che ne cura la tenuta, il quale indica il luogo e i giorni in cui i libri sono a disposizione per la visione.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto e decoroso nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative a nome del Cral, se non da questo autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal Cral stesso. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

I consiglieri e i soci non possono realizzare iniziative private utilizzando strumenti, data base e archivi del Cral.

I consiglieri e i soci che realizzano autonomamente quelle iniziative, che programmate dal Cral non hanno avuto seguito nell'ambito dell'attività associativa, possono darne informazione di cortesia al Direttivo.

Possono partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei soci ed i soci di associazioni e/o federazioni di secondo grado che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione.

Articolo 9 - Contributi sociali

Sono a carico dei soci le quote sociali fissate dal Consiglio Direttivo.

Le quote sociali sono annuali, non sono per nessun motivo rimborsabili e devono essere corrisposte mediante versamento all'Ufficio di Segreteria del CRAL con le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Per i soci dipendenti il contributo sociale può essere suddiviso in dodicesimi e trattenuto dallo stipendio, previo accordo del Cral con le rispettive amministrazioni di provenienza.

Il socio che non abbia provveduto al pagamento della propria quota entro il termine prestabilito al momento dell'iscrizione, verrà cancellato dalla lista dei soci ordinari.

Articolo 10 - Recesso ed esclusione del socio

Chiunque aderisca all'associazione può, entro il trenta novembre di ogni anno, notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa.

Per i lavoratori dipendenti, in caso di recesso da socio nel corso dell'anno, le quote cesseranno di essere trattenute sullo stipendio a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo la data di presentazione della relativa domanda.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa entro il termine prestabilito;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari e delle norme regolamentari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio può ricorrere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione al Collegio dei Probiviri che delibera, se non appositamente convocato, in occasione della prima convocazione utile.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 11 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

Il Consiglio Direttivo valuta se l'aspirante volontario ha le caratteristiche per prestare la propria attività all'interno dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate le spese dall'Associazione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 12 - Eleggibilità alle cariche sociali

I Soci hanno diritto al voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. L'eleggibilità alle cariche sociali è possibile purché si sia maturata un'anzianità d'iscrizione al Cral di almeno 6 (sei) mesi, prima della data fissata per le elezioni.

Articolo 13 - Organi del Cral

Gli Organi del Cral sono:

l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
l'Organo di controllo;
il Revisore legale o società di revisione;
il Collegio dei Probiviri.
Gli Organi del Cral rimangono in carica 3 (tre) anni.

Articolo 14 - L'Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel relativo libro e in regola con i versamenti e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio può ricevere fino ad un massimo di cinque deleghe se l'associazione ha più di 500 soci o fino ad un massimo di tre deleghe se l'associazione ha meno di 500 soci. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile in quanto compatibili.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio o, a seconda dei casi, il rendiconto di cassa;
- b) approva il bilancio sociale, ove previsto per legge;
- c) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- d) nomina e revoca i componenti del collegio dei probiviri;
- e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo e il revisore legale dei conti o la società di revisione legale e determina la misura del compenso;
- f) delibera l'eventuale regolamento interno per i lavori assembleari e le sue variazioni;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che possono essere svolte dall'Associazione;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione dell'associazione, nonché sullo scioglimento dell'ente e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza del 30% dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

La seconda convocazione dell'assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'assemblea è convocata dal Presidente previa decisione del Consiglio direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria, su iniziativa del Presidente, su proposta del Consiglio direttivo e su richiesta di almeno 1/3 dei soci ordinari. In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità distaccate e sul sito dell'associazione, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa.

Le deleghe vengono controllate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'associazione per almeno 10 giorni successivi alla data dell'assemblea.

Le votazioni dirette e personali possono avvenire per alzata di mano o, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica.

L'intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea su argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Voto per corrispondenza o in via elettronica

Il Consiglio Direttivo deve precisare, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le modalità di intervento in assemblea e di espressione del voto.

Nel caso in cui il voto debba essere esercitato per corrispondenza, l'avviso deve prevedere le modalità e i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

L'Associazione rilascia la scheda di voto a chiunque sia legittimato a partecipare all'assemblea; la scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto sino all'inizio dello scrutinio e deve contenere l'indicazione dell'Associazione, degli estremi della riunione assembleare, delle proposte di deliberazione riportate integralmente, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.

Il voto per corrispondenza o in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate; la mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

Le schede di voto devono pervenire all'Associazione con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

La data di arrivo è attestata sulle schede dal Presidente del consiglio direttivo; il presidente dell'organo di controllo, ove presente, o del Collegio dei probiviri custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari; le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

Sono considerati presenti in assemblea coloro che abbiano adempiuto alle formalità previste dal presente articolo e abbiano fatto pervenire la scheda di voto all'associazione nel termine indicato.

Il conteggio delle schede di voto avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo.

A seguito dell'avvenuto scrutinio, il risultato è riportato nel libro dei verbali dell'assemblea e le schede di voto devono essere conservate agli atti dell'Associazione.

Articolo 16 - Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 24 del Codice del Terzo Settore, qualora dal Consiglio Direttivo sia ritenuto utile per garantire una più diretta partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione ed all'assunzione delle decisioni sociali, l'assemblea degli associati può svolgersi per mezzo di un'Assemblea generale e di assemblee separate.

L'Assemblea generale è preceduta dalle assemblee separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale.

Tutte le norme previste per la convocazione, le competenze, i quorum costitutivi e deliberativi e il diritto di voto dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, indicate negli articoli precedenti del presente statuto, si applicano alle assemblee separate.

Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.

Le Assemblee separate si riuniscono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

In ogni caso, ciascun socio può intervenire e votare in un'unica Assemblea separata.

Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto.

Le assemblee separate deliberano su ciascuno dei punti all'ordine del giorno e provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale, che devono essere soci. Non può essere nominato delegato chi ricopre la carica di componente del consiglio direttivo.

All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate, senza che spetti loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Nei verbali delle assemblee separate che dovranno essere consegnati, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa, deve essere riportato l'esito delle votazioni tenutesi nella assemblea separata e i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale, con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza.

Tutti i verbali devono essere riportati nel libro delle assemblee.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e, poi, nomina i delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto, nella proporzione di un delegato ogni dieci soci presenti o rappresentati.

Nell'assemblea generale i delegati sono sottoposti al

vincolo di mandato, e dovranno riportare proporzionalmente i voti favorevoli, contrari e di astensione, espressi in sede di assemblea separata, su ciascun punto all'ordine del giorno.

In assemblea generale i voti parziali espressi su ciascuna delibera verranno sommati e concorreranno alla formazione degli esiti finali.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri scelti tra i soci in regola con il tesseramento.

Al momento dell'elezione almeno la metà devono essere dipendenti comunali in servizio lavorativo e almeno la metà devono essere soci in quiescenza. Il quinto, il settimo o il nono consigliere eletto è il primo in graduatoria per numero di voti ricevuti a prescindere dal suo status.

La prima riunione del Consiglio direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto più voti o, in caso di parità di voti, dal più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il presidente e il vice presidente e nomina il segretario verbalizzante.

I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

I membri del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle adunanze, decadono automaticamente dalla loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti eletti dall'assemblea, il consiglio direttivo può provvedere allo loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio indice nuove elezioni per la copertura dei posti vacanti. I Consiglieri dimissionari rimangono in carica fino alla data di convocazione dell'Organo che deve provvedere alla loro sostituzione. Ove decada contemporaneamente oltre la metà dei consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza, ed in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Gli amministratori sono responsabili nei limiti di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 117/2017.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, se nominato, ed annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni

del Consiglio direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o tramite posta elettronica da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- è responsabile della gestione amministrativa;
- redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento, il bilancio preventivo entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, nonché il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- propone il regolamento per i lavori dell'assemblea;
- definisce i regolamenti degli organismi in cui si articola l'associazione secondo le indicazioni dell'assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- tiene il libro degli associati e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- decide l'ammontare delle quote associative annuali;
- decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata;
- decide le forme di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini;
- nella prima seduta utile approva il rendiconto spese sostenute dai volontari e dai consiglieri. La rendicontazione deve essere consegnata entro la fine del mese successivo rispetto alla data del giustificativo di spesa.

Il consiglio ha i più ampi poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, per l'attuazione degli scopi dell'associazione, salvo quanto espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea dei soci del presente statuto.

Il consiglio può delegare, ad uno o più dei suoi componenti, propri poteri in ordine al raggiungimento degli scopi che si prefigge l'associazione.

Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Cral di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale;
- dà esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali e sovraintende a tutta l'attività dell'associazione;
- convoca l'assemblea dei soci;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti relativi all'attività del Cral. Tale attività può, per altro, essere conferita al Vice Presidente, e con deliberazione del Consiglio Direttivo, anche ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o di temporanea assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al suo subentrante, che dovranno essere verbalizzate in sede di prima riunione del Consiglio Direttivo.

In sede di approvazione del calendario delle iniziative e anche in altre eventualità il Consiglio direttivo ratifica le deleghe del Presidente inerenti i temi di trattazione.

Articolo 19 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente coadiuva il presidente nei rapporti esterni e, in caso di impedimento o di prolungata assenza del presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il vicepresidente può essere delegato dal presidente per funzioni specifiche inerenti la gestione finanziaria e patrimoniale del cral.

Articolo 20 - Organo di controllo

Verificatisi i presupposti di legge, l'associazione è tenuta alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo è composto da 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti o da un solo membro effettivo.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei componenti l'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, al superamento dei limiti indicati dalla legge, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale; attesta, inoltre, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del ministero del lavoro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 - Revisore legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge, l'associazione è tenuta alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Salvo che la revisione legale dei conti sia stata affidata all'organo di controllo, ai sensi del precedente articolo, il revisore legale dei conti o la società di revisione sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'assemblea dei soci.

I componenti durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il collegio nella sua prima riunione elegge un presidente.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più componenti eletti dall'assemblea, il Consiglio può provvedere allo loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti o, in mancanza, può indire nuove elezioni a copertura dei posti vacanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero collegio. Ove decada contemporaneamente oltre la metà dei componenti, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Collegio. I Probiviri dimissionari rimangono in carica fino alla data di convocazione dell'Organo che deve procedere alla loro sostituzione.

La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'associazione, viene demandata al collegio dei probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami ed inviare segnalazione al collegio dei probiviri in relazione all'attività dell'associazione per quanto di competenza del collegio stesso.

Le decisioni del collegio dei probiviri devono essere prese a maggioranza e possono essere impugnate davanti all'assemblea, salvo che per le decisioni in merito al rigetto della domanda di ammissione e all'esclusione del socio.

Le decisioni assunte dal Collegio debbono essere annotate nel libro appositamente istituito e tenuto da tale organo.

Articolo 23 - Dimissioni

Le dimissioni da Organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle o di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'Organo stesso, spetta al Presidente del Cral dare comunicazioni al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.

Le dimissioni da membro del Collegio dei Probiviri devono essere inviate al Presidente del Collegio che, subito dopo la ratifica, deve dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio Direttivo delle variazioni avvenute.

In caso di assenza di soci in subentro, i dimissionari rimangono in carica fino alla data di convocazione dell'Organo che deve procedere alla loro sostituzione.

Articolo 24 - Gratuità degli incarichi

Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e quelle delle Sezioni, Gruppi e altri Organismi interni nonché gli incarichi svolti da Soci e cittadini che prestano attività volontaria, sono tutte completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese, come da successivo regolamento, dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio del Cral.

Articolo 25 - Patrimonio del CRAL

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle aziendali;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- beni immobili e mobili di cui l'associazione ha acquisito la titolarità;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone fisiche sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo, pertanto escluso che l'associazione si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di tutte le risorse economiche precedentemente indicate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto il CRAL con il suo patrimonio. Il Patrimonio minimo dell'Associazione non può essere inferiore a quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Articolo 26 - Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che deve essere presentato all'Assemblea per la ratifica entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 27 - Modifiche statutarie

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 28 - Scioglimento Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, dopo le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, a enti del terzo settore che abbiano, in tutto o in parte, fini analoghi a quelli del CRAL.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, individua uno o più enti a cui è devoluto il patrimonio residuo.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente

statuto, si rimanda alle norme di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a quelle in materia di enti contenuti nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme del libro V del codice civile.

F.to Lorenza Tonon

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO IN-
FORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO ISCRIZIONE AL RUNTS. VERONA, SETTE DICEMBRE
DUEMILAVENTUNO.